CITTA' di MILAZZO



DETERMINAZIONE SINDACALE

N.ro	04					
del _	24/01/202)				

Conferimento incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. al Dott. Gaetano Nanì.

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 07/10/2020con il quale è stata attestata la proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Milazzo, in seguito alle consultazioni elettorali del 4/5 ottobre 2020;

VISTO l'art. 14 della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, (l'art. 14, L.R. 7/1992 come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997) che testualmente recita: "Incarichi ed esperti"

- 1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
- 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
- a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti:
- b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
- c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.
- 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
- 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
- 5. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
- 6. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente."

DATO ATTO: che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con il programma di mandato del Sindaco;
- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;

- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, desumersi oltre che dai titoli di studio, anche attraverso la particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornirne ampia motivazione;
- che tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza di appello 334/ N2008, in cui il Giudice Contabile ha affermato:

a. che, ai sensi dell' art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c. vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992.

Aggiungasi, che tale differenza era ben presente allo stesso legislatore regionale del 1992, il quale, opportunamente, ha distinto la figura dell'esperto ex art. 14 dalla figura del consulente, riconducibile sotto la diversa previsione dell'art. 13 della medesima legge, a norma della quale " II sindaco ... attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ...". È sufficiente rilevare, al riguardo, come la legislazione regionale espressamente fissa il numero massimo di esperti nominabili in relazione alla popolazione del singolo comune, come per i componenti degli organi di indirizzo, nonché il relativo compenso massimo, contrariamente a quanto avviene agli altri incarichi, che invece sono di consulenza, per i quali non sussistono le suddette parametrizzazioni. E' quindi lo stesso legislatore a differenziare la fattispecie che non può ritenersi annullata e superata, in via meramente interpretativa, da delibere o decisioni del Giudice contabile o ordinario;

d. la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente

RITENUTO di applicare l'istituto in argomento per le seguenti finalità:

- l. Indirizzo e programmazione di attività di accesso a fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario per lo sviluppo e l'avvio di progettualità di supporto all'attività del Sindaco di indirizzo e impulso al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi definiti nelle linee programmatiche ex art. 46. co. 4. d.lgs. 267/020 ss.mm.ii., contenute nel programma di mandato depositato agli atti durante le consultazioni elettorali;
- 2. Indirizzo e programmazione di attività di supporto strategico alle attività economico-produttivo delle imprese del comprensorio, nonché finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria locale, alla promozione del turismo, di tutela dei prodotti tipici, anche attraverso progetti di cooperazione in rete, ex I. 33/09 ss.mm.ii.;
- 3. Indirizzo e Programmazione nell'avvio e sviluppo di partnership e collaborazioni con Istituzioni, Enti di ricerca e Università, altri Comuni per lo sviluppo di strategie coordinate di sviluppo e crescita, fornendo supporto all'attività di indirizzo del Sindaco in vista del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle citate linee programmatiche e la cura dei suddetti rapporti istituzionali;

VALUTATO come, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile, l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma, tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

Che, difatti, secondo il sedimentato orientamento giuscontabile: nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale preso atto che le norme del Testo Unico del 2001 sono dettate con riguardo a soggetti diversi dal Sindaco;

Che, nella prerogativa attribuita dalla legislazione della Regione Siciliana, il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr. Corte dei Conti Sezioni -Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

Che in tale prospettiva ed in altri termini, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità; Che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei

sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente locale) deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26 del 1993, dall'art. 4 della legge n. 38 del 1994, dall'art. 6 della legge n. 41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6 del 1997:il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza che non sono soggetti a parametrazione numerica dal momento che la normativa siciliana in esame si correla all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo comunale (la legislazione statale che seguirà tale percorso, dopo tempo, non contiene analoga previsione) offrendogli un peculiare supporto tecnico, accanto a quello politico-amministrativo della giunta comunale, onde la precisa scelta del legislatore di parametrare il numero degli esperti a quello della popolazione, analogamente a quanto avviene per la composizione della giunta, con il fine di compendiare la "squadra" del sindaco con uno staff tecnico che lo supporti per il conseguimento degli obiettivi programmatici sui quali ha conseguito l'elezione da parte dei cittadini ed ai quali risponde direttamente)gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

RILEVATO che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestate nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato; che, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti ebbe a ritenere "che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010", e che ha comunque sottolineato che tale conclusione - salva ed

impregiudicata restando la riconducibilitá della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia - si giustifica esclusivamente sulla scorta delle "caratteristiche necessarie delle leggi statali che fissano limiti alla spesa pubblica affinché possano applicarsi anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le componenti della Repubblica di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica "ribadendo che il citato affidamento dell'incarico di esperto non è assimilabile a quelli di studio o di ricerca ovvero di consulenza indicati dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, con conseguente inapplicabilità di tale normativa restrittiva alle previsioni in esame". (Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR);

CHE la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2012, ebbe ad affermare che i vincoli imposti dal legislatore nazionale all'autonomia di spesa degli enti hanno, comunque, carattere di disciplina di principio e possono essere considerati rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali qualora stabiliscano un limite complessivo della spesa così da lasciare agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Gli enti territoriali diversi dallo Stato, dunque, sono soggetti al vincolo dell'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, potendo modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6 entro i limiti del vincolo complessivo (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2011).

CHE l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 rubricata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ha statuito che «. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; CHE, in altri termini, sono stati soppressi seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicitàrappresentanza (20% del 2009). divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggioesercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011), (omissis);

CHE, pertanto, è venuto meno, per quel che in questa sede interessa, il vincolo di cui all'art 6 comma 7, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che imponeva la spesa massima per studi e consulenze nella misura del 20% di quella sostenuta nel 2009;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi possa essere conferito al Dott. Gaetano Nanì, nato a Milazzo il 01/04/1965 ed ivi residente, C.F. NNAGTN65D01F206P, il quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO ATTO che:

- l'apporto dell'incaricando nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, si rivela conducente in rapporto al contributo potenziale nel quadro prospettico delle azioni attuative delle linee programmatiche delineate
- il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

ATTESTATO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Dott. Gaetano Nanì, agli atti dell'ente, nella quale sono contenute le dichiarazioni;

DATO ATTO che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico il cui schema, allegato al presente provvedimento sub lett. "A", è ritenuto meritevole di approvazione, corredato della documentazione di cui all'allegato sub lett. "B", per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, (anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92);
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'incaricato potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso avrà decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza stabilita, è da intendersi convenuto dalle due parti;

VISTA la dichiarazione di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (All. su lett. "B");

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, per anni 1, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n..267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. CONFERIRE al Dott. Gaetano Nanì, meglio sopra generalizzato, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di supporto connesse ai profili programmatori di cui in narrativa secondo le modalità, condizioni termini di cui al disciplinare d'incarico il cui schema, allegato al presente provvedimento sub lett. "A", per la sua approvazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso alle seguenti condizioni: a titolo oneroso, per un compenso annuale lordo di € 15.000 annuo omnicomprensivo, calcolato al di sotto del trattamento previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
- 3. DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.
- 4. STABILIRE che tale compenso sarà corrisposto secondo le modalità previste nel disciplinare allegato.
- 5. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Finanziario al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, compresa l'assunzione del correlato impegno di spesa che trova imputazione al capitolo 180.
- 6. PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti.
- 7. STABILIRE che l'incaricato per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse,

intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

- 8. Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento sub lett. "A".
- 9. NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza.
- 10. DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".

Dalla Residenza Municipale,

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE





INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE FORMAZIONE

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

NANÌ GAETANO

Via Matteo Nardi 41 98057 Milazzo (Me)

348 - 5106315

gaetano.nani@hotmail.it; info@hycesia.it;

Italiana

01/04/1965 A MILAZZO (ME)

Imprenditore turistico alberghiero;

Imprenditore nel settore impiantistico- navale;

Consulente per avvio attività in Diversi paesi (Polonia, Romania, Slovacchia, Jemen, Mauritania Somalia);

Consulente e Componente di diverse Associazioni di categoria (Confindustria)

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso L'Università di Messina (Argomento di Tesi: Il marketing alberghiero)

Abilitato Dottore Commercialista

E

Formazione Post- Laurea

Ha frequentato: Corso di formazione in Fondi Europei, e Corso di formazione sui Fondi di finanziamenti europei

ITALIANA

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

· Capacità di scrittura

· Capacità di espressione orale

ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI

INGLESE (LETTURA, SCRITTURA, ESPRESSIONE ORALE: LIVELLO OTTIMO)

FRANCESE, SPAGNOLO E PORTOGHESE

Buona

Buona

Buona

CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MILAZZO (DAL 2015 AL 2020);

COLLABORATORE/ASSISTENTE PARLAMENTARE PRESSO ARS DAL 28/07/2020;

ASSESSORE DEL COMUNE DI MILAZZO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE. DISTRETTI PRODUTTIVI. PIANI COMMERCIALI. FIERE, MOSTRE E MERCATI. LIDI BALNEARI. SERVIZI DEMOGRAFICI. U.R.P. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (2013/2014);

ESPERTO DEL COMUNE DI MILAZZO IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE, CON SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE (2010/2012);

CONSULENTE DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED AL TURISMO DEL COMUNE DI FIRENZE (1990/1992);

MEMBRO DELLA DELEGAZIONE "PROMOZIONE CITTÀ D'ARTE FIRENZE – VENEZIA – ROMA" NEGLI STATI UNITI NELLE CITTÀ DI NEW YORK, BOSTON, PHILADELPHIA (1990/1992);

PATENTE O PATENTI

Patente B

Pagina 2 - Curriculum vitae di Nanì Gaetano

CITTA' di MILAZZO

DISCIPLINARE

per incarico di esperto ai sensi dell'art 14 della L.R. 7/1992

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di
alle ore circa presso il Comune di Milazzo sono presenti:
 La Dott.ssa Andreina Mazzù, in qualità di Dirigente Uffici di Staff del Sindaco del Comune di Milazzo avente codice fiscale e partita Iva 00226540839, domiciliata per la qualifica in Milazzo presso il Palazzo Municipale sito in via Francesco Crispi n. 21, la quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ed in esecuzione della determinazione sindacale n del che qui deve intendersi allegata; Il dr. Gaetano Nanì nato a Milazzo il 01/04/1965, residente a Milazzo in via Matteo Nardin.41, con codice fiscale NNAGTN65D01F206P, indirizzo e-mail gaetano.nani@hotmail.in
Tra le parti, come sopra costituite
premesso che con determinazione sindacale n del è stato affidato al Dott. Gaetano Nanì l'incarico di esperto, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare,
Si conviene e stipula quanto appresso
Art.1- Affidamento e oggetto dell'incarico
Il Dirigente del Comune di Milazzo, come sopra rappresentata, affida al dott. Gaetano Nanì, sopra meglio generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente " <u>l'esperto"</u> , che accetta, l'incarico di esperto .
L'incarico, il cui ambito di operatività è indicato nella determinazione sindacale n del, è finalizzato a coadiuvare il Sindaco e l'Assessore con delega in materia di sviluppo economico e valorizzazione del settore commerciale ed imprenditoriale, nell'espletamento delle sue funzioni ed attività in narrativa specificate. Il tutto in armonia con le norme statutarie e regolamentari di questo Ente.
Art.2- Durata dell'incarico Modifiche

Il presente incarico avrà valore ed efficacia fino allo scadere del mandato amministrativo dell'attuale Sindaco, salvo recesso o risoluzione anticipata, secondo quanto meglio disciplinato al successivo art.7.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con annotazione in calce della clausola che si intende modificare e/o integrare e l'indicazione del nuovo contenuto della stessa.

Art. 3 – Modalità di espletamento dell'incarico

L' esperto si impegna a svolgere l'incarico affidatogli, con competenza, professionalità e serietà ed in concreto si attiverà, secondo le forme ritenute più appropriate, a mettere a punto le incombenze assegnate anche intrattenendo le relazioni interne ed esterne necessarie e/o utili ed all'occorrenza di fruire anche di un locale adeguato nonché degli strumenti, dei mezzi e degli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività di consulenza. Il professionista interessato, è inoltre, autorizzato a prendere visione e/o richiedere copia di atti e provvedimenti, ad avere informazioni o chiarimenti da parte degli uffici comunali nonchè intrattenere relazioni con Assessori, Dirigenti ,Funzionari e dipendenti comunali che si riveleranno necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Art.4 - Carattere, principi e obblighi delle parti

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione e/o dipendenza.

Dallo stesso non deriva la costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego ragion per cui ogni attività e/o funzione che possa collegarsi ad un rapporto di dipendenza, deve intendersi non autorizzata

Identicamente il professionista incaricato non potrà svolgere ruoli e funzioni e/o inserirsi ed ancor più surrogarsi e/o ingerirsi nelle attività che sono prerogativa ed espressione della funzione gestionale.

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.).

E' da riferire al professionista nominato l'obbligo di riservatezza e, laddove previsto, di segretezza per tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.


Art.5 - Responsabilità

Il professionista incaricato solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Eventuali infortuni sinistri che l'esperto dovesse subire nei locali di proprietà comunale per l'esercizio della sua attività, rimangono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art.6 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo per la prestazione offerta è pari ad un compenso annuo lordo pari ad € 15.000,00, omnicomprensivo, calcolato al di sotto del trattamento previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;



Il predetto importo verrà corrisposto, con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione con cadenza mensile, previa relazione sullo svolgimento dell'incarico e sui risultati conseguiti, vistata dal Sindaco ai fini della relativa liquidazione

Art. 7- Recesso e Risoluzione anticipata

Per motivate ragioni, da rendere esplicite nei relativi atti di formale comunicazione, è ammesso che le parti recedano dal presente incarico ancor prima del termine prefissato.

Il recesso del professionista privato lo obbliga a darne comunicazione al Sindaco, con preavviso di giorni dieci ed in ogni caso in tempo utile per assolvere ad eventuali attività in itinere, il cui mancato assolvimento possa costituire danno o pregiudizio per il Comune.

Sono causa di risoluzione anticipata dell'incarico conferito, l'accertata inerzia e/o gravi ritardi o negligenze nelle attività assegnate che hanno costituito o possano costituire motivo di pregiudizio o danno per l'Ente.

Il pronunciamento di risoluzione anticipata da parte del Sindaco conferente, lo libera da ogni vincolo ed impegno col presente atto assunto.

Art.8- Trasparenza

Il professionista interessato viene reso edotto che per perseguire la più ampia applicazione delle norme dettate sulla trasparenza amministrativa il presente disciplinare, in uno agli atti presupposti (curriculum vitae e determinazione sindacale) verranno pubblicati nel sito web del Comune di Milazzo nei modi e nei termini richiamati dal D. Lgs. 33 del 2013. Il dott. Gaetano Nanì autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente atto ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 9-Registrazione

Il presente disciplinare sarà sottoposto alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10- Norme finali

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si invia alle norme del codice civile che alla specie risultano applicabili.


In caso di controversie si precisa che il Foro competente è quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Il presente disciplinare si compone di n. due esemplari ciascuno scritto su numero tre pagine e sino qui della presente.

L'Esperto incaricato Dott. Gaetano Nanì

Il Dirigente Dott.ssa Andreina Mazzù





Oggetto: Dichiarazione di	assenza di conflitto	di interesse	e – affidamento incarico d	i esperto.
II/la sottoscritto/a				
[l/la sottoscritto/a(cognome)		(nome)		
nato/a a) il	
residente a				
codice fiscale				
con riferimento all'incarico d				
sotto la propria responsabi dicembre 2000, n. 445, ne dai benefici eventualmente veritiere, così come espress delle sanzioni previste dall	l caso di dichiarazione conseguenti al prosamente stabilito da l'art. 20, comma 5, d	oni non veri ovvedimento ll'art. 75 del el D.Lgs. 39	itiere e false attestazioni, o emanato sulla base di c l D.P.R. 28 dicembre 200	della decadenza lichiarazioni nor
	DI	CHIARA		
l'insussistenza di alcuna amministrazioni previste da	delle cause di al D.Lgs. 8 aprile 20	inconferibil 13, n. 39.	lità di incarichi presso	o le pubbliche
dichiarazione sarà i vitae, nell'apposita s - di essere informato 2016/679, che i da esclusivamente nell	pubblicata sul sito o sezione "Amministra o, ai sensi e per g ti personali raccolt ambito del proced me del predetto Re	web dell'An azione Tras _l li effetti de i saranno t imento per	nma 1, del D.Lgs. 33/20 nministrazione, unitamen parente – Consulenti"; ell'art. 13 del GDPR- R rattati, anche con strumo il quale la presente dich J.E. e del D.Lgs. 30 giug	te al curriculum egolamento UE enti informatici, niarazione viene
(luogo e data)		II dichiar	rante	

N.B.: Allegare documento di identità in corso di validità.

